



## ITT – P.L. NERVI – G. GALILEI

**Mail:** BATLo7000T@istruzione.it  
**Pec:** BATLo7000T@pec.istruzione.it  
**C.F. 91127720729 - Cod. Mecc. BATLo7000T**

Altamura, 16 aprile 2020

Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
Direzione Generale Ufficio I  
Referente Promozione Salute USR Puglia Dott.ssa Valentina Romanazzi  
[valentina.romanazzi@istruzione.it](mailto:valentina.romanazzi@istruzione.it)

USR per la Puglia  
Via S. Castromediano, 123  
70126 BARI  
[direzione-puglia@istruzione.it](mailto:direzione-puglia@istruzione.it)

Al Dirigente Ambito Territoriale di BARI  
Dott.ssa LOTITO Giuseppina  
[uspba@postacert.istruzione.it](mailto:uspba@postacert.istruzione.it)

All'Albo della Scuola

Al sito web

**Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020 avente ad oggetto “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” che, all' art.8 afferma che le disposizioni dello stesso producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. - Riorganizzazione attività decorrenza 16 aprile sino a tutto il 3 maggio 2020 -.**

Le precedenti note circolari diramate da questo Ufficio hanno fatto espressa riserva di integrazione o rettifica, a seconda dell'evolversi della

situazione di fatto dell'emergenza epidemiologica e del conseguente quadro di riferimento normativo.

Nello specifico, sono fino ad oggi intervenuti, per quanto di interesse in questa sede:

- **il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11**, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività ordinaria nella scuola (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8 marzo 2020);
- **il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14**, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020);
- **il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020**, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020);
- **il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020**, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020);

- **la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020**, indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- **DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22**, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (GU n.93 del 8-4-2020);
- **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020**. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Si precisa:

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

Esperate tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per quanto attiene al personale dell'Amministrazione scolastica, appare dunque opportuno, anche sulla base delle esperienze e delle sollecitazioni dei vari Uffici centrali e periferici, fornire alcune ulteriori indicazioni più specifiche, adeguate alle peculiarità della struttura scolastica ITT "P.L. NERVI – G. GALILEI" di Altamura (BA).

### **Attività indifferibile da rendere in presenza e attività ordinaria**

L'art. 1, n. 6, D.P.C.M. 11 marzo 2020 aveva previsto che – fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 in tema di ferie residue – *“fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le Pubbliche Amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, [...] e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*.

La previsione è stata riprodotta e specificata con norma primaria: *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,*

*comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza” (art. 87, comma 1, D.L. 18/2020).*

L'intera azione amministrativa, fino al perdurare dello stato di emergenza, e comunque sino alla data del 3 maggio 2020, deve essere dunque sistematicamente ridisegnata secondo queste categorie:

#### **ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA**

- Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica a seguito della sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 6 marzo 2019, certificato in data 4 marzo 2019 dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Termini di cui all'art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.I. 129/2018, già prorogati di 30 giorni con la precedente nota del Ministro dell'Istruzione prot. n. 279 dell' 8 marzo 2020, e ulteriormente prorogati di 30 giorni:
  - a) entro il 15 maggio 2020, predisposizione del Conto consuntivo e della Relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei Revisori dei conti;

- b) entro il 15 giugno 2020, i Revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul Conto consuntivo con apposita relazione;
- c) entro il 30 giugno 2020, il Consiglio di Istituto provvede all'approvazione del Conto consuntivo;
- Ordinanze ministeriali MI applicative del DL 10 aprile 2020;
  - Necessario reperimento di documentazione;
  - Predisposizione tempestiva dei necessari adempimenti da parte degli uffici competenti in materia di personale, acquisti e contabilità (art. 120 del DL 18/2020);
  - Organici personale Docente e ATA - Dotazioni.

È evidente che potrà darsi il caso di attività non differibili, che tuttavia possono essere espletate operando da remoto per quel che concerne il protocollo e obblighi e servizi per studentesse e studenti. Queste attività non potranno dunque che essere ricondotte al più vasto ambito della perdurante attività ordinaria.

## **ATTIVITÀ STRETTAMENTE FUNZIONALI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA**

Le competenze generali attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione scolastica non rientrano con ogni evidenza nel nucleo centrale della gestione dell'emergenza che afferisce fundamentalmente alle materie della

sanità e dell'ordine pubblico. Resterà dunque obiettivo primario dell'Amministrazione scolastica ogni attività svolta da remoto per alcune funzioni e via telematica e diretta a bilanciare l'attività ordinaria e quella indifferibile, come sopra descritte, con la tutela della salute dei dipendenti e degli altri utenti della scuola.

## **ATTIVITÀ ORDINARIA**

L'attività differibile (nonché, ed anzi soprattutto, quella indifferibile ma suscettibile di essere svolta operando da remoto) deve essere espletata in modalità di lavoro agile. In ogni caso, le misure adottate sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici, come esplicita la Direttiva n. 2/2020 della Funzione Pubblica.

### **Nuovo lavoro agile**

#### **Superamento del principio della domanda**

Lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative da parte dei dipendenti dovrà avvenire in forma agile, *“anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa”* (Direttiva n. 2/2020 F.P.).

Accanto alle attività non differibili il resto delle attività “ordinarie” dovrà dunque necessariamente essere espletato in modalità di lavoro agile.



Da questa connotazione discende che l'accesso alla nuova modalità ordinaria prescinde dalla presentazione di una specifica domanda già dal precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e anzi si pone in capo all'Amministrazione, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, l'obbligo di provvedere d'ufficio ad ogni incombente preliminare e alla successiva assegnazione del lavoro individuale al singolo lavoratore, così assicurando una piena ottemperanza alla chiara previsione normativa.

Peraltro, l'art. 39 del D.L. 18/2020, fino al 30 aprile 2020, configura lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile come un vero e proprio diritto soggettivo per i dipendenti disabili in condizione di gravità ovvero che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile in condizioni di gravità (senza che venga in rilievo il pregresso godimento delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

### **Esenzione del personale dal servizio**

È opportuno precisare, quanto ad altre cause di giustificazione per l'assenza dal servizio, che l'art. 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, equipara

- il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva a causa del COVID-19 al periodo di ricovero ospedaliero (comma 1);

- i periodi di assenza imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico a servizio prestato a tutti gli effetti di legge (comma 3).

In coerenza con quest'ultima disposizione, è adesso normativamente disciplinata la possibilità per l'Amministrazione di "imporre" al dipendente di non presentarsi presso il luogo di lavoro, soltanto però quale extrema ratio, a tutela del preminente diritto alla salute del dipendente stesso e dell'intera collettività. L'art. 87, comma 3, D.L. 18/2020 prevede infatti che *“Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, anche nella forma semplificata [...], le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge”*.

In tal senso, è anche la Relazione tecnica al decreto-legge 18/2020: *“tale facoltà può essere esercitata, quindi solo dopo avere verificato l'impossibilità di ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata prevista dalla norma, e dopo aver utilizzato gli altri istituti previsti in ambito contrattuale per evitare la presenza in ufficio laddove non indispensabile per assicurare le attività indifferibili anche in ragione della gestione dell'emergenza [...]*.

*Inoltre, dovendo essere motivata, presuppone comunque una preventiva valutazione delle esigenze di servizio e, pertanto, può essere in concreto esercitata solo qualora non determini, con riguardo al particolare ed eccezionale contesto emergenziale in atto, effetti negativi sull'attività che l'amministrazione è chiamata ad espletare”.*

L'apparato giustificativo del provvedimento che impone l'assenza non potrà pertanto essere costituito da mere formule di stile, che prescindano da un'effettiva analisi dei compiti e delle funzioni del singolo dipendente, in ragione della sua qualifica e delle sue eventuali condizioni personali e professionali, e della acclarata concreta impossibilità di fare ricorso ad ognuno dei molteplici e variegati strumenti alternativi. In ogni caso, questa possibilità non potrà mai rappresentare una comoda via d'uscita per aggirare gli stringenti doveri gestionali propri della dirigenza.

Pertanto, sino a tutto il 3 maggio 2020, le attività indifferibili da rendere in presenza dovranno essere accordate dal Dirigente scolastico, per gli adempimenti connessi con le operazioni che si rendono obbligatorie.

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Vitantonio PETRONELLA*